

Modificato il decreto legislativo 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia

30 Gennaio 2013

E' stato sostituito l'Allegato A - "Ulteriori definizioni" del **D. Lgs. n.192/2005**, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al **rendimento energetico nell'edilizia**.

Il nuovo Allegato A, contenuto nel **decreto 22 novembre 2012** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2012), introduce le seguenti novità:

- sono state *eliminate* le definizioni concernenti la **climatizzazione invernale o estiva** e **l'impianto tecnologico idrosanitario**;
- sono state *modificate*, al fine di renderle più chiare, alcune definizioni, tra cui quelle di **diagnosi energetica, impianto termico, controllo, esercizio e manutenzione, ispezione sugli impianti termici** e **superficie utile**;
- sono state *introdotte* nuove definizioni, tra cui quelle di **contratto servizio energia, manutenzione, servizi energetici degli edifici, temperatura dell'aria in un ambiente, unità di micro-cogenerazione, unità immobiliare residenziale e assimilata**.

In allegato, oltre al testo completo del decreto, sono illustrate in dettaglio nella nota di approfondimento le definizioni oggetto di modifica.

9820-Nota approfondimento.pdf [Apri](#)

9820-Decreto 22 novembre 2012.pdf [Apri](#)